

## LEGGE 22 aprile 2005, n. 58

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri  
Matteoli, Ministro dell'ambiente e  
della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli

**Allegato**

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 16.

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «connesse al miglioramento della qualita' ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani,»;

al comma 2, dopo le parole: «ciascun ente territoriale» e' inserita la seguente: «interessato»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti di competenza statale, nonche' quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla

direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'espletamento delle attivita' di verifica e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia.

3-ter. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria"»;

al comma 9, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione»;

al comma 10, le parole: «emanato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

### LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5640):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (Matteoli) il 21 febbraio 2005.

Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 22 febbraio 2005, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato alla V commissione il 3 - 8 - 9 e 10 marzo 2005.

Esaminato in aula il 14 marzo 2005 e approvato il 22 marzo 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3356):

Assegnato alla 5<sup>a</sup> commissione (Bilancio) in sede referente il 23 marzo 2005 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> per presupposti di costituzionalita', 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 23 marzo 2005.

Esaminato dalla 5<sup>a</sup> commissione il 5 e 6 aprile 2005.

Esaminato in aula il 7 e 12 aprile 2005 e approvato, con modificazioni, il 13 aprile 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5640-B):

Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 14 aprile 2005, con pareri delle commissioni I, XI e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato alla V commissione il 19 aprile 2005.

Esaminato in aula il 19 aprile 2005 e approvato con modificazioni, il 20 aprile 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3356-B):

Assegnato alla 5<sup>a</sup> commissione (Bilancio) in sede referente il 20 aprile 2005.

Esaminato dalla 5<sup>a</sup> commissione il 20 aprile 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 20 aprile 2005.

Avvertenza:

Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivit  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 38.

